



## FAQ in relazione all'aggiornamento ora concluso degli inventari dei biotopi della Confederazione e dell'inventario cantonale dei biotopi

Stato: 2.7.2021

### 1 Quali sono gli inventari federali dei biotopi?

A livello federale esistono i seguenti inventari dei biotopi (tra parentesi le rispettive ordinanze concernenti la protezione dei biotopi):

- Inventario federale delle zone golenali d'importanza nazionale (Ordinanza sulle zone golenali; RS 451.31)
- Inventario federale delle torbiere alte e delle torbiere di transizione d'importanza nazionale (Ordinanza sulle torbiere alte; RS 451.32)
- Inventario federale delle paludi d'importanza nazionale (Ordinanza sulle paludi; RS 451.33)
- Inventario federale dei siti di riproduzione degli anfibi di importanza nazionale (Ordinanza sui siti di riproduzione degli anfibi, OSRA; RS 451.34)
- Inventario federale dei prati e pascoli secchi d'importanza nazionale (Ordinanza sui prati secchi, OPPS; RS 45137).

### 2 Quali sono le conseguenze che l'aggiornamento degli inventari federali comporta per i Comuni?

- Le ordinanze sulla protezione dei biotopi della confederazione stabiliscono che i Cantoni debbano definire una cosiddetta delimitazione di dettaglio dei singoli oggetti degli inventari. Si tratta in concreto della definizione a livello di particella, vincolante per il proprietario, del preciso tracciato di confine degli oggetti.
- Il piano direttore cantonale prevede che i Comuni diano attuazione ai biotopi d'importanza nazionale (e regionale) nei propri piani di utilizzazione. Normalmente ciò avviene nel quadro della determinazione delle zone naturali protette e delle zone degli ambienti secchi.
- Dopo che l'aggiornamento degli inventari federali è stato concluso, è ora importante ai sensi della certezza del diritto che i Comuni verifichino le proprie zone naturali protette e le zone degli ambienti secchi, e che dove necessario le adeguino alla prossima occasione utile agli inventari dei biotopi vigenti della Confederazione e all'inventario cantonale dei biotopi.
- Nel caso degli habitat legati all'ambiente acquatico, come ad esempio le golene, ciò può avvenire nel quadro della determinazione degli spazi riservati alle acque.

### **3 Perché i contratti di gestione non sono sufficienti come attuazione?**

Il diritto federale obbliga i Cantoni, con le ordinanze per la protezione dei biotopi, a regolamentare la protezione e la manutenzione dei biotopi d'importanza nazionale, e di prendere le misure a tal fine necessarie. Questo avviene in parte mediante i contratti di gestione. Una responsabilità ulteriore è data dalla determinazione nel dettaglio del tracciato di confine degli oggetti vincolante per i proprietari. Nel caso di un contratto di gestione tuttavia sono coinvolti "solo" l'agricoltore e il Cantone. Per questo motivo, i contratti di gestione non vincolano i proprietari – a differenza della determinazione nel quadro del piano di utilizzazione (cfr. punto 2).

### **4 Quali conseguenze ne risultano per i proprietari fondiari e per i titolari di concessioni e autorizzazioni?**

- Le ordinanze federali sulla protezione dei biotopi sono di principio applicabili direttamente.
- Nel quadro della determinazione delle delimitazioni di dettaglio dei biotopi d'importanza nazionale, sussistono i diritti di partecipazione previsti dalla LPTC e la possibilità di un ricorso in materia di pianificazione.
- Fintanto che la delimitazione di dettaglio degli oggetti non è stata ancora definita, sussiste giuridicamente la possibilità per ognuno che possa dimostrare di avere un interesse degno di protezione, di richiedere all'UNA la decisione di accertamento dell'appartenenza di un fondo a un oggetto d'importanza nazionale. Le decisioni sottostanno al diritto di ricorso delle associazioni ai sensi degli artt. 12 e sgg. della LPN, ed è legittimato a ricorrere lo stesso UFAM (art. 12g cpv. 2 LPN).
- È necessario segnalare che per i biotopi degni di protezione (senza assegnazione d'importanza in un inventario) trovano diretta applicazione le disposizioni dell'art. 18 della legge federale sulla protezione della natura e del paesaggio (LPN) e rispettivamente dell'art. 14 dell'ordinanza sulla protezione della natura e del paesaggio (OPN).

### **5 Quali conseguenze ne risultano per l'agricoltura?**

- Se al livello della singola azienda l'aggiornamento degli inventari federali dei biotopi comporta una necessità d'intervento, dovrà essere verificato in occasione delle periodiche consulenze aziendali nel quadro dei progetti di interconnessione agricola.
- Per le zone di estivazione la necessità d'intervento in relazione ai contratti di gestione viene verificata nel quadro dei controlli SPB-Q2 della zona di estivazione.
- In caso di differenze tra il perimetro contrattuale e quello degli inventari federali aggiornati, per la gestione e pertanto per il contenuto del contratto restano vigenti le demarcazioni mappate per l'elaborazione dei contratti di gestione, al più tardi fino alla delimitazione di dettaglio degli oggetti vincolante per i proprietari nel piano di utilizzazione (cfr. punto 2).
- Si raccomanda tuttavia di concordare gli adeguamenti di contratto eventualmente necessari in occasione delle singole consulenze aziendali oppure dei controlli SPB-Q2 della zona di estivazione con l'ufficio di consulenza ambientale o il Plantahof. Le relative modifiche vengono trasmesse all'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione direttamente dall'ufficio di consulenza ambientale risp. dal Plantahof.

## **6 Quali margini sussistono nella delimitazione di dettaglio degli oggetti degli inventari federali?**

- I margini d'azione per i Comuni, ad esempio per correzioni dei perimetri delle delimitazioni di dettaglio, sono esigui. Spiegazioni in merito si trovano nei vari aiuti all'esecuzione della Confederazione.
- Il tribunale federale si è espresso in modo circostanziato in merito alla delimitazione di dettaglio di una zona goleale d'importanza nazionale nella decisione concernente il pianificato sentiero della Ruinaulta (DTF 146 II 347), ed ha tra l'altro stabilito che per i Cantoni così come per i Comuni sussistono margini d'azione molto limitati per divergere dalle demarcazioni stabilite dagli inventari federali. Nella misura in cui la delimitazione della gole da parte della Confederazione avviene tramite strutture identificabili, quali limiti del bosco, ruscelli, sentieri e strade, queste demarcazioni devono essere recepite. Le divergenze sono possibili unicamente se motivate in modo pertinente. Solo dove queste strutture delimitanti i perimetri mancano, sussiste un margine d'interpretazione di ca. 20-30 metri.

## **7 Cosa sono i comprensori di valorizzazione PPS e quali possibilità offrono?**

- I Cantoni, rispettivamente i Comuni, possono definire ai sensi dell'art. 5 OPPS cosiddetti comprensori di valorizzazione. Questi comprendono un oggetto facente parte dei prati e pascoli secchi (PPS) d'importanza nazionale oppure più oggetti contigui nonché gli habitat e gli elementi strutturali naturali o seminaturali adiacenti. I comprensori di valorizzazione rappresentano spazi vitali di alto valore ecologico per le specie vegetali e animali dei prati secchi. I comprensori di valorizzazione devono essere definiti nei piani di utilizzazione (cfr. MLE 2020), previa consultazione dell'UFAM.
- Di per sé, nei PPS d'importanza nazionale sono consentiti unicamente progetti con ubicazione strettamente vincolata al sito e che sono utili ai fini di un interesse pubblico preponderante anch'esso d'importanza nazionale (art. 7 cpv. 1 OPPS). Progetti che non sono d'interesse nazionale non vengono a priori presi in considerazione. Tuttavia, nei comprensori di valorizzazione è ammesso derogare agli obiettivi di protezione se la superficie e la qualità dei prati secchi vengono nel complesso ripristinate o aumentate in modo duraturo. Il progetto inoltre dev'essere approvabile sotto il profilo della legislazione sulla pianificazione del territorio (art. 7 cpv. 2 OPPS).
- Nei Comuni sul cui territorio sono presenti molti oggetti PPS, l'UNA suggerisce pertanto di delimitare già in anticipo comprensori di valorizzazione, così da poter prendere in considerazione il rilascio della licenza edilizia anche per progetti per i quali non sussiste un interesse nazionale ai sensi dell'art. 7 cpv. 1 OPPS.

*Per comodità di lettura si è rinunciato in questo documento all'utilizzo della forma femminile. La forma maschile utilizzata nel testo si intende ovviamente comprensiva anche di quella femminile.*